



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del GOT dott Andrea Mattielli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

e dell'avv. FABIANI FRANCO  
ALBERTOLLI 9 22100 COMO; , elettivamente domiciliato in  
presso il difensore avv.

con il patrocinio dell'avv.  
VIA

**ATTORE/I**

contro

**BANCA INTESA SAN PAOLO SPA** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.  
elettivamente domiciliato in  
presso il difensore avv.

**CONVENUTO/I**

**Conclusioni**

Le parti hanno concluso come da udienza di pc  
parte attrice: accogliere la domanda .. accertare .. la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi .. dell'addebito di commissioni di massimo scoperto .. condannare l'istituto .. a pagare la somma dio € 42.236,58 oltre interessi legali di mora dalla data della domanda .. con condanna al pagamento degli oneri di CTU .. con vittoria di spese .. da distrarsi  
parte convenuta: dichiarare la prescrizione decennale .. rigettare .. tutte le domande .. in via riconvenzionale condannare .. al risarcimento dei danni patiti e patiendi

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato la in liquidazione adiva l'intestato Tribunale (ex sez di Sansepolcro) deducendo di aver intrattenuto un contratto di conto corrente con la Banca Intesa San Paolo sottoscritto in data 29.1.93 estinto il 4.2.2008 senza alcuna pattuizione scritta tra le parti; di aver diffidato la banca al ristorno di quanto indebitamente addebitato con riscontro negativo; che la banca aveva praticato la capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici; che la banca aveva adottato anche ulteriori prassi tutte a sfavore del correntista tra cui



la CMS; che tramite apposito programma aveva effettuato una revisione dei conteggi chiedendosi la restituzione di circa € 80.000

Si costituiva la Banca eccependo preliminarmente la prescrizione coincidente con la data di ogni singolo pagamento; la nullità della citazione per indeterminatezza; la legittimità della operata capitalizzazione e delle ulteriori modalità di tenuta del conto; in via riconvenzionale deduceva la violazione di controparte agli obblighi di correttezza contrattuale chiedendone la condanna in via equitativa

La causa all'esito delle memorie ex 183 VI cpc era istruita tramite CTU affidata alla dott.ssa Carla Vilucchi ed era quindi inviata a conclusioni con scambio di conclusionali e repliche

Con ordinanza del 8.1.13 la causa era quindi reimmessa sul ruolo per un approfondimento istruttorio con nuova consulenza.

All'esito la causa era nuovamente inviata a conclusioni, dopo il trasferimento alla sede centrale di Arezzo, con scambio di memorie

### **Breve esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione**

La domanda di parte attrice va accolta nei limiti di cui appresso.

La vicenda in esame trova fondamento nelle ormai numerose vertenze tra correntisti ed istituti bancari sul tema degli interessi anatocistici da queste praticati e sulle varie modalità di gestione del conto (chiusure trimestrali, commissione massimo scoperto, superamento tassi soglia) tutte collegate all'ampia libertà contrattuale che le banche avevano acquisito in ragione della loro concreta posizione di soggetto forte del rapporto creditorio e correntizio.

La causa giunge oggi a decisione quando le infinite diatribe tra dottrina, giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità appaiono avere raggiunto alcune certezze, o quanto meno una certa uniformità di risultati.

Appare quindi inutile andare ad effettuare dettagliati excursus sui vari argomenti oggetto del presente giudizio, sembrando piuttosto opportuno fare solo un brevissimo cenno a tali conclusioni ermeneutiche.

Sull'eccezione di nullità della citazione, appare singolare che la banca contesti una "incertezza" del petitum a fronte di decine di pagine di argomentazioni e di un conteggio sviluppato con una consulenza (di parte). La piena difesa della convenuta evidenzia l'inaccogliabilità dell'eccezione.

Quanto all'ulteriore eccezione preliminare, di prescrizione, ricordiamo che la sentenza n. del 2010 delle S.U. ha definito la decorrenza della prescrizione in tali fattispecie: "... L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens ..". Da ciò il rigetto dell'eccezione in quanto il termine decennale di prescrizione ha decorrenza dalla cessazione del rapporto.

Per quanto attiene invece agli aspetti di merito della controversia, appare anche qui singolare che la banca evidenzi in conclusionale la inattendibilità dei risultati della CTU quando le difficoltà di



lavoro incontrate dal consulente sono legate al rifiuto della banca stessa di depositare la documentazione necessaria allo svolgimento della perizia.

Il GI aveva comunque già evidenziato nel quesito di approfondimento la validità del calcolo in forma sintetica e la necessità di eliminare dal computo la cms in quanto non pattuita. La convenuta non ha infatti depositato alcun documento contrattuale di apertura del conto con l'eventuale dettaglio delle pattuizioni.

In assenza di qualunque patto, appare evidente la nullità della applicata capitalizzazione trimestrale.

Quanto alla possibilità di una "correzione" almeno parziale della capitalizzazione, verificato che il conto è stato aperto prima dell'anno 2000, ricordiamo che (Corte di Cassazione I sez civ 17 agosto 2016 n 17150) ".. Nelle controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, una volta che il giudice abbia dichiarato la nullità di detta clausola, egli non può applicare la capitalizzazione annuale degli interessi perché questi, in conseguenza di quella declaratoria, si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato .."

Rispetto invece alla c.m.s., tale clausola ha a sua volta subito una profonda critica. L'analisi della sua validità appare incerta sotto il profilo della violazione dell'art. 1346 Cod.Civ. per mancata determinazione del suo oggetto. Il costo denominato commissione di massimo scoperto può essere variamente concepito dalla banca andando a costituire, a seconda dei casi, remunerazione di un affidamento in quanto tale, eventualmente al netto dell'utilizzo (c.d. commissione di mancato utilizzo), ovvero remunerazione aggiuntiva sulla parte del fido utilizzata per un certo arco temporale o anche per un solo giorno (c.d. commissione di massimo scoperto intrafido), nonché essere praticata per i soli scoperti in senso tecnico, vale a dire gli utilizzi superiori all'affidamento o gli sconfinamenti su conti non affidati (cfr. sul punto Cass. 18 gennaio 2006, n. 870 e Cass. 6 agosto 2002 n. 11722); nel nostro caso la banca non ha specificato nulla nel contratto (neppure depositato) quanto ai criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, limitandosi ad applicarla come una prassi. Pertanto, una clausola siffatta, del tutto indeterminata e non determinabile, deve intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio (Tribunale di Monza, 12 dicembre 2006; Tribunale di Milano, 4 luglio 2002).

In considerazione di quanto sopra espresso, letta la consulenza, dovrà farsi riferimento al valore calcolato dal CTU "senza capitalizzazione e senza c.m.s." per un totale di € 42.236,58 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

In conseguenza va rigettata la domanda riconvenzionale di parte convenuta, la quale non può certo invocare una violazione di controparte di generici obblighi di correttezza contrattuale quando è lei stessa ad aver applicato clausole illegittime nel corso del rapporto

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

accertata l'illegittimità e la nullità della capitalizzazione degli interessi anatocistici e dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto sul rapporto di conto intrattenuto dall'attrice con la Banca Intesa San Paolo spa  
aperto in data 23/01/93 e chiuso in data 7/2/2008

Condanna la Banca Intesa Sanpaolo spa al pagamento in favore della \_\_\_\_\_ in  
liquidazione dell'importo di € 42.236,58 oltre interessi legali dalla domanda al saldo



Condanna altresì la Banca Intesa Sanpaolo spa al pagamento della spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv Franco Fabiani dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 7.254,00 per compensi (DM 55/2014 scaglione 26.000/52.000 valore medio) oltre 15% per spese generali, € 550,00 per anticipazioni, € 2.427,24 per spese di CTP, c.p.a. ed i.v.a. come per legge e spese di CTU, ove anticipate da parte attrice

Arezzo, 23/06/17

Il GOT  
dott. Andrea Mattielli

